

Prot. 10922

Del. n. 185 /2014/PRSE



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Salvatore SFRECOLA	Presidente
Dott. Fulvio Maria LONGAVITA	Consigliere
Dott. Giuseppe TROCCOLI	Consigliere relatore
Dott.ssa Beatrice MENICONI	Primo Referendario
Dott. Antonio DI STAZIO	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 12 novembre 2014

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recate il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'art. 114;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166, 167 e 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15;



VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il Decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 18/AUT/2013/INPR del 12 giugno 2013 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2012;

VISTA la relazione dell'Organo di revisione contabile sul rendiconto per il 2012 del Comune di Gualdo Cattaneo;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per i giorni 12 e 26 novembre 2014;

UDITO, nelle Camere di consiglio dei giorni 12 e 26 novembre 2014, il relatore, Consigliere, Dott. Giuseppe Troccoli;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) prevede che gli organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

La deliberazione n. 18/AUT/2013/INPR del 12 giugno 2013, specificamente riferita alle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2012 - con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha determinato le linee guida per l'attuazione dell'art.



1, commi 166 e 167, della citata legge n. 266, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali - ha ribadito quanto già espresso nelle precedenti deliberazioni in merito alla necessità del controllo da operare da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti di organizzare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

L'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Gualdo Cattaneo ha trasmesso la relazione sul rendiconto 2012 senza evidenziare gravi irregolarità contabili.

Con nota prot. n. 766 del 12 giugno 2014, il Magistrato istruttore ha instaurato il contraddittorio con l'Ente locale, chiedendo chiarimenti in merito a:


- 1) utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per Euro 129.788,02, non restituito al 31 dicembre 2012, con interessi passivi di Euro 1.240,74 (Cfr. 1.6.2);
- 2) ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel corso dell'anno 2013 e fino alla data di compilazione del questionario in esame (Cfr. 1.6.2c);
- 3) consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento delle spese correnti e ricostituite solo parzialmente (Cfr. 1.6.5);
- 4) riscossione nulla per le entrate da "Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni codice della strada" a fronte di un accertamento di Euro 21.827,85 (Cfr. 1.7.2);
- 5) scarsa capacità di riscossione delle entrate per "Recupero evasione ICI/IMU" (Cfr. 1.7.4);
- 6) mancata verifica dell'inserimento nell'avanzo vincolato per investimenti dei residui passivi del titolo II (Cfr. 1.9.8);
- 7) mancato rispetto del limite di spesa disposto dall'art. 6 commi 12 e 14 del D.L. n. 78/2010 relativamente alle missioni e all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autoveicoli (Cfr. 1.14);
- 8) condizione di Ente non virtuoso, nei termini indicati dall'art. 20, comma 2 del D.L. 98/2011 (Cfr. 5.1);
- 9) mancato adeguamento alle disposizioni previste dal comma 28, art. 9, del D.L. 78/2010 (Cfr. 6.5);
- 10) incidenza delle spese per il personale dell'Ente non calcolata computando anche le spese sostenute dalle società o organismi partecipati (Cfr. 6.9.1);
- 11) mancata compilazione del quadro relativo al fondo per la contrattazione integrativa nel triennio 2010-2012 (Cfr. 7.2.2);



12) disallineamenti tra la consistenza dei crediti al 31 dicembre 2012 ed il totale dei residui attivi e tra la variazione 2012/2011 del patrimonio netto ed il risultato economico di esercizio (Cfr. 9.2, 8.1.1 e 1.9.9)

L'Ente, con nota S.P del 17 giugno 2014 (prot. Corte dei conti n. 802 del 17 giugno 2014), ha fornito i chiarimenti di seguito riportati.

- 1) **QUADRO 1.6.2.** Si confermano i dati esposti nel questionario;
- 2) **QUADRO 1.6.2c** Si conferma che il Comune ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per l'intero anno 2013, con un importo non restituito a fine anno 2013 di € 83.458,38. Si evidenzia che il limite massimo di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, così come previsto dal TUEL, ammonta a € 1.156.842,00 nell'anno 2012 e € 1.131.658,00 nell'anno 2013. Le ragioni del ricorso all'anticipazione sono molteplici:
 - o Difficoltà nella riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali, in particolare la TARSU e TARES;
 - o Tempi molto lunghi per la riscossione dei ruoli di riscossione consegnati al Concessionario EQUITALIA CENTRO s.p.a.;
 - o Volontà dell'Amministrazione di non mettere in particolare difficoltà i fornitori e i prestatori di servizi, rispettando i tempi di pagamento prescritti;
 - o Necessità di anticipare fondi per la chiusura di OO.PP. finanziate attraverso fondi regionali;
- 3) **QUADRO 1.6.5** Le somme vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti sono quelle anticipate dalla Regione per i trasferimenti a privati per la ricostruzione post sisma 1997. Nel corso del 2013 sono state ulteriormente ricostituite e ad inizio 2014 si è completata la ricostituzione.
- 4) **QUADRO 1.7.2** L'importo dell'accertamento corrisponde, prudenzialmente, ad un importo alquanto inferiore a quello risultante dai verbali emessi, notificati e non contestati (comportamento adottato anche nei precedenti esercizi). Stante anche i tempi di elevazione e notifica dei verbali, normalmente la riscossione in minima parte avviene nell'anno di riferimento, mentre si concretizza negli anni successivi (vedi dati riscossione residui del quadro).
- 5) **QUADRO 1.7.4** L'importo dell'accertamento deriva dagli avvisi di accertamento emessi e notificati entro la fine dell'anno 2012. La notifica avviene sistematicamente a fine anno, pertanto la riscossione inizia, ovviamente, nell'anno successivo, nel rispetto dei termini (60 giorni) concessi ai destinatari per il paga-



mento dell'avviso. La conferma è contenuta negli altri dati del quadro (riscossione residui).

6) QUADRO 1.9.8 La fattispecie non ricorre, così come indicato nel punto 1.9.7, in quanto parallelamente all'eliminazione dei Residui Passivi del Titolo II sono stati eliminati Residui Attivi dai Titoli IV e V.

7) QUADRO 1.14 Così come evidenziato dal revisore nella nota del questionario, si ribadisce che per quanto concerne le missioni, queste sono state drasticamente ridotte nel 2013 e azzerate nel 2014. Per quanto concerne la spesa per autovetture, probabilmente la voce non andava indicata nel questionario, stante che il Comune non dispone di autovetture di servizio ma solo di automezzi e mezzi speciali. La spesa indicata si riferisce quindi alla manutenzione ed esercizio di mezzi (camion, escavatore, trattore, Graeder, furgoni ecc.) e il superamento del limite è dovuto a spese di riparazioni straordinarie. (Trattasi di mezzi alcuni molto vecchi).

8) QUADRO 5.1 11 Comune di Gualdo Cattaneo al pari di tantissimi altri, non è virtuoso ai fini dell'art. 20, comma 2, del D.L. 98/2001, convertito con modificazioni nella Legge 111/2011, in quanto non individuato nei 143 Comuni dell'allegato A del Decreto Ministero Economia e Finanze del 25/06/2012. I parametri e criteri sono stati definiti e accertati direttamente dal M.E.F.

9) QUADRO 6.5 Si richiamano le motivazioni indicate dal revisore nel questionario, ribadendo che la non osservanza del limite del 50% della spesa impegnata nel 2009 deriva da elementi del tutto straordinari quali:

Necessità di dover sopperire con personale straordinario all'assenza di due dipendenti in maternità (Assistente sociale e Istruttore Amministrativo Area Servizi Sociali);

Necessità di dover sopperire con personale straordinario all'assenza di due dipendenti in congedo straordinario di cui alla Legge 151/2001;

Necessità di dover sostituire durante le assenze a qualsiasi titolo, del personale incaricato della preparazione dei cibi presso le scuole materne comunali (n. 3 cucine);

10) QUADRO 6.9.1 La risposta NO alla domanda di questo punto, deve intendersi come NON RICORRE LA FATTISPECIE, stante che il Comune non ha alcuna partecipazione totale o di controllo in società o organismi partecipati.

11) QUADRO 7.2.2 Il quadro non risulta compilato poiché il Comune di Gualdo Cattaneo non ha personale dirigente.



12) QUADRI 9.2 e 1.9.9 La mancata corrispondenza tra la consistenza dei crediti al 31/12/2012, pari a € 4.273.293,16 ed il totale dei residui attivi alla stessa data, pari a € 4.258.805,57, per l'importo di € 14.487,59 è dovuta al Credito IVA che pur risultando tra i crediti, non è contabilizzato nei residui attivi. La discordanza tra il patrimonio netto del conto del patrimonio ed il risultato economico di esercizio del conto del patrimonio, trova giustificazione nelle motivazioni contenute nella apposita relazione allegata al prospetto di conciliazione che si allega."

Premesso che la relazione sul rendiconto è stata redatta secondo le linee guida di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 18/AUT/2013/INPR del 12 giugno 2013, si osserva che i chiarimenti offerti dall'Ente hanno consentito di superare le questioni affrontate ai numeri 6, 8, 10, 11 e 12.

Quanto ai punti 1 e 2, il Comune conferma i dati forniti dall'Organo di revisione in merito al ripetuto utilizzo, nel corso degli anni, dell'anticipazione di tesoreria per ingenti importi e con il pagamento di interessi passivi ed interamente non restituita, che denota una evidente crisi di liquidità dell'Ente, peraltro motivata nella risposta.

A tal proposito, si ricorda che l'anticipazione di tesoreria ha lo scopo di fronteggiare lo sfasamento temporale che può verificarsi nei flussi delle spese rispetto a quello delle entrate. Non deve rappresentare una risorsa aggiuntiva per l'Ente in quanto si tratta di un affidamento destinato a garantire l'elasticità di cassa necessaria per lo svolgimento dell'attività ordinaria. La natura dell'affidamento esige che l'importo sia commisurato alla previsione di entrata dell'Ente e rapportato all'ammontare delle entrate ordinarie. La scadenza coincide con la chiusura dell'esercizio finanziario e deve, pertanto, essere estinta nel corso dell'esercizio in cui è contratta. Il mantenimento dell'anticipazione intatta a fine esercizio costituisce grave irregolarità contabile, poiché potrebbe andare a costituire forme mascherate di indebitamento. L'anticipazione - utilizzabile per il suo importo, per tutta la durata dell'esercizio finanziario - deve essere ridotta, fino al rientro totale, in corrispondenza dei primi incassi che si verificano sul conto di tesoreria. L'entità dell'anticipazione di tesoreria dovrebbe essere commisurata alle entrate ancora da realizzare, al netto dei pagamenti da effettuare.

In merito al punto 3, la Sezione prende atto della ricostituzione solo parziale nell'esercizio 2012 delle somme vincolate utilizzate per la copertura delle spese correnti, ricostituzione che si è completata soltanto nell'esercizio 2014 e sollecita l'Amministrazione al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 195, comma 3, del TUEL,



secondo il quale "il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui al commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti".

Quanto ai punti 4 e 5, il Comune rende noto che la riscossione relativa alle entrate derivanti da sanzioni amministrative e pecuniarie per violazione del Codice della strada e da recupero dell'evasione tributaria sono state effettuate negli esercizi successivi a quello di riferimento. A tal proposito, la Sezione osserva che tale prassi sarebbe giustificabile solo in riferimento al buon andamento della situazione di cassa dell'Ente, al mancato ricorso alle anticipazioni di tesoreria ed alle entrate a destinazione vincolata, fattispecie, queste ultime, invece non presenti nel caso del Comune di Gualdo Cattaneo, la cui gestione denota una evidente crisi di liquidità.

In merito al punto 7, si rileva la violazione del limite di spesa previsto dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010 sia in riferimento alle missioni ex comma 12 del citato articolo 6 che rispetto al limite complessivamente individuato dalla predetta norma di legge.

Quanto al punto 9, la Sezione, pur prendendo atto delle motivazioni addotte, deve comunque osservare che il Comune non si è adeguato alle disposizioni previste dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010.

In relazione al punto 12, la Sezione prende atto delle considerazioni addotte dall'Ente, ma deve comunque rilevare il disallineamento tra la variazione del patrimonio netto ed il risultato economico d'esercizio ed invita, pertanto, l'Ente, anche per il futuro, ad un puntuale rispetto della conciliazione tra i dati contabili in questione.

P.Q.M.

la Corte dei conti
Sezione Regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA



di segnalare al Consiglio, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Gualdo Cattaneo, in relazione al rendiconto per l'esercizio 2012, le osservazioni contenute nella presente pronuncia per le determinazioni di competenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013, sia trasmessa al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Gualdo Cattaneo.

Così deliberato in Perugia nella Camera di consiglio del 12 novembre 2014, proseguita a Roma - sede centrale della Corte dei conti, il 26 novembre 2014.

Il Relatore

Cons. Giuseppe TROCCOLI



Il Presidente


Dott. Salvatore SFRECOLA



Depositato il 17 DIC. 2014

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Melita Di Iorio





Corte dei conti
Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria
- PERUGIA -

CORTE DEI CONTI



0002270-17/12/2014-SC_UMB-T91-P

Al Signor Sindaco
del Comune di **GUALDO CATTANEO**
Pec: comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it

Al Presidente
del Consiglio Comunale
del Comune di **GUALDO CATTANEO**
Pec: comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it

All'Organo di Revisione
del Comune di **GUALDO CATTANEO**

Si trasmette copia della Deliberazione n. 185/2014/PRSE assunta da questa
Sezione nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2014.

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Melitè Di Iorio